



# COMUNE di RIPARBELLA

PROVINCIA di PISA

Tel 0586/697306 Piazza del Popolo n.1 Fax 0586/697327

## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2013**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

- Visto l'articolo 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 5 Maggio 2009;
- Vista la determinazione dell'Area Amministrativa n. 17 del 23 Maggio 2013;
- Vista la Legge n. 183 del 12 Novembre 2011, ed in particolare l'articolo 15 che modifica il D.P.R. n. 445/2000;

#### **rende noto**

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **23 Maggio 2013** e fino al **27 Giugno 2013 (compreso) alle ore 12.00**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto nel presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art. 1 - Requisiti minimi per l'ammissione al concorso**

Per l'ammissione al concorso è necessario, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. E' consentita la partecipazione anche ai cittadini extracomunitari, a condizione che tali soggetti risultino muniti almeno del permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Riparbella nonché nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; gli stranieri di cui al punto 1) devono autocertificare la propria residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione.
- 3) sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella "A" allegata alla Legge regionale 20 Dicembre 1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente:
  - c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Riparbella o nei Comuni limitrofi; è adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 metri quadrati per 1 persona, non inferiore a 45 metri quadrati per 2 persone, non inferiore a 55 metri quadrati per 3 persone, non inferiore a 65 metri quadrati per 4 persone, non inferiore a 75 metri quadrati per 5 persone, non inferiore a 95 metri quadrati per 6 persone ed oltre.

- d):

- 1) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 di zona periferica del Comune di Riparbella;
- 2) nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo;
- 3) nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà. Nel caso di usufrutto su quote di uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale delle stesse è convenzionalmente ridotto della metà.

NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1 componente	3
2 componenti	4
3 componenti	4.50
4 componenti	5
5 componenti	6
6 componenti ed oltre	7

- 4) Essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione. Il Comune si riserva di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Nel caso in cui il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge 392/78.
- 5) Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE in corso di validità avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare, determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni non superiore ad Euro 28.111,05.
- 6) Autocertificare il valore ISEE ed il valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:  
**Fascia A:** valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2013 pari ad Euro **12.881,18**.  
**Fascia B:** valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2013 (Euro **12.881,18**) e l'importo di Euro **28.111,05**. Valore ISEE non superiore ad Euro **15.320,00** (limite attuale per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 669/2011).  
Il Comune ha facoltà di richiedere l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE così come previsto dal D.P.C.M. 242/2001, qualora, pur essendo formalmente non scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell'anno 2012.
- 7) Presentare dichiarazione di essere consapevole che, nell'eventualità il dichiarante avesse percepito, per l'anno 2013, altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e

in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo, l'importo corrisposto verrà detratto dal contributo da erogare.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione.

### **Art. 2 - Nucleo familiare**

In riferimento al D.P.C.M. 4 Aprile 2001 n. 242, e ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Nella domanda di partecipazione al bando dovranno comunque essere indicati:

- Il numero delle persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- Il numero dei figli a carico;
- Il numero totale dei componenti il nucleo.

### **Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale**

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito A e B, di cui al comma 1. dell'art. 1 del Decreto del Ministero LL.PP. 7 Giugno 1999, sulla base dei seguenti criteri:  
FASCIA A: Valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2013, pari a Euro 12.881,18, con incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B: Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 e l'importo di Euro 28.111,05. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 15.320,00 (limite attuale per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 669/2011).

I soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale viene richiesto il contributo, o comunque ritenuto incongruo, devono allegare alla domanda espressa certificazione, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione circa la fonte accertabile di sostentamento. In caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, e il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti.

Il valore ISE superiore a zero è ritenuto incongruo rispetto al canone quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20% ( $IRPEF < \text{canone} + 20\%$ ).

### **Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente, in alternativa alla presentazione della documentazione, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando. Nelle dichiarazioni sostitutive devono essere indicati gli estremi del contratto di locazione registrato e del pagamento dell'imposta annuale di registrazione.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dal D.P.R. n. 445/2000 anche tramite gli Uffici e gli organismi ispettivi del Ministero delle Finanze.

### **Art. 5 - Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie**

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, sono collocati in graduatorie distinte secondo la Fascia A e la Fascia B di cui agli articoli 1 e 3 del presente bando ed ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009.

Ciascun concorrente sarà collocato in graduatoria in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE, in caso di parità si procederà a sorteggio.

### **Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria**

a) Istruttoria delle domande:

- l'Ufficio Segreteria del Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando; provvede altresì all'effettuazione dei conteggi relativi al rapporto di incidenza canone/ISE, ed alla formazione delle graduatorie.

b) Pubblicazione delle graduatorie:

- Il Comune, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie secondo le fasce di reddito stabilite ed in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE come previsto al precedente articolo 5; nel caso di parità l'ordine verrà attribuito tramite sorteggio.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale di cui all'articolo 8 della Legge regionale n. 96/1996, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie; le opposizioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

La Commissione Comunale di cui sopra decide sui ricorsi e formula le graduatorie definitive, previa effettuazione degli eventuali sorteggi tra i concorrenti che abbiano, a seguito all'esito del ricorso, lo stesso rapporto percentuale di incidenza canone/ISE.

Le graduatorie definitive sono valide soltanto per l'anno 2013.

### **Art. 7 - Termini di presentazione delle domande**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il **27 Giugno 2013 (Giovedì) alle ore 12.00.**

### **Art. 8 - Entità del contributo**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE:

Il contributo è così calcolato:

- a. per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

### **Art. 9 - Modalità di erogazione del fondo**

I contributi saranno erogati, successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, ai richiedenti collocati utilmente nelle graduatorie definitive, secondo l'ordine di graduatoria e secondo i seguenti criteri di priorità ed ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009:

- a- ai soggetti collocati nella Fascia A
- b- ai soggetti collocati nella Fascia B

Entro il termine del 15 Febbraio 2014, i beneficiari sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune la documentazione, in regola con l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni), che attesti l'avvenuto pagamento del canone di locazione nell'anno 2013, ed il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della stessa.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone formale superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone di locazione in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario dell'immobile nell'anno 2013 e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 20 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di eredi.

Tuttavia si specifica che, se alla data di presentazione della domanda erano presenti nel nucleo del de-cuis altri componenti, il contributo verrà liquidato a questi ultimi, anziché agli eredi, purché questi risultino in possesso di subentro nel contratto di locazione.

**Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune di Riparbella si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti.**

### **Art. 10 - Procedure esecutive di sfratto per morosità**

Ai sensi del Decreto-Legge 13 Settembre 2004 n. 240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore al momento della domanda, pena l'esclusione.

### **Art. 11 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Segreteria di Piazza del Popolo 1.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Segreteria del Comune di Riparbella - Piazza del Popolo 1, con il seguente orario:

**MARTEDI' - VENERDI' mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00**

**MARTEDI - GIOVEDI' pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30**

oppure spedite tramite raccomandata postale con A.R. allegando fotocopia del documento di identità entro i termini stabiliti dal precedente articolo 7. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante.

### **Art. 12 - Controlli e sanzioni**

**Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009 gli elenchi degli aventi diritto sono inviati, con le modalità e nei termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

### **Art.13 - Trattamento dei dati personali e sensibili**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione Comunale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

### **Art. 14 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 e successive modifiche, alla Legge regionale n. 96/1996 e relative norme di attuazione, alla Legge n. 109/1998 ed ai relativi Decreti di attuazione, nonché alla deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 6 Aprile 2009.

Riparbella, lì 23 Maggio 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(dott.ssa Leonora Meini)